

Allegato C.

Capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione di Servizi di sondaggio riguardanti la rilevazione sulla condizione occupazionale dei laureati, dottori di ricerca e diplomati di master degli atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA

Il **Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA, (C. F 02120391202)**, sede in Bologna, viale Masini, 36, in persona del legale rappresentante pro-tempore e domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio (nel seguito per brevità **il Consorzio**), intende affidare un appalto di servizi di sondaggio riguardante la rilevazione 2016 sulla condizione occupazionale dei laureati, dei dottori di ricerca e dei diplomati di master (nel seguito per brevità **i laureati**) degli atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA.

Il Consorzio ha ravvisato l'opportunità di procedere all'individuazione del prestatore del servizio descritto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, attraverso una procedura aperta indetta con bando inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 23 novembre 2015.

CIÒ PREMESSO SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del capitolato speciale si intende per:
 - a) **Committente**: il Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA.
 - b) **Documentazione**: i documenti contenuti nella busta "A".
 - c) **Offerta tecnica**: il documento contenuto nella busta "B".
 - d) **Offerta economica**: il documento contenuto nella busta "C".
 - e) **Società di servizi**: l'operatore economico che ha preso parte alla procedura di affidamento ed è risultato affidatario del servizio di rilevazione statistica e che a

tal fine sottoscrive il presente capitolato speciale, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

f) **Servizio di rilevazione statistica:** la rilevazione 2016 sulla condizione occupazionale dei laureati degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA.

Articolo 2

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata:

- a) dalle clausole e dagli articoli del presente capitolato speciale, dai suoi allegati nonché dagli altri atti indicati che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Committente e la Società di servizi;
- b) dalle norme espressamente richiamate in materia di contratti pubblici;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole di cui sopra sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che entreranno in vigore successivamente all'aggiudicazione del servizio, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Società di servizi, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3

Oggetto del servizio - Durata del contratto

1. Il presente capitolato speciale definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione della rilevazione 2016 sulla condizione occupazionale dei laureati degli Atenei aderenti al Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA.

2. Con il presente atto la Società di servizi si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente a realizzare la rilevazione statistica attraverso un

questionario, da sottoporre ai laureati mediante intervista telefonica con metodologia CATI.

3. L'universo d'indagine per l'anno 2016 si prevede sia costituito da:
- a) circa 81.000 laureati magistrali e magistrali a ciclo unico del 2011 (LM5) provenienti da 71 (settantuno) atenei italiani;
 - b) circa 78.500 laureati magistrali e magistrali a ciclo unico del 2013 (LM3) provenienti da 71 (settantuno) atenei italiani;
 - c) circa 101.000 laureati di primo livello del 2015 (L1) provenienti da 71 (settantuno) atenei italiani;
 - d) circa 72.000 laureati magistrali e magistrali a ciclo unico del 2015 (LM1) provenienti da 71 (settantuno) atenei italiani;
 - e) circa 8.000 dottori di ricerca e diplomati di master del 2015 (DM) provenienti da 24 (ventiquattro) atenei italiani; nella maggior parte di questi atenei sarà avviata sia la rilevazione sui dottori di ricerca che quella sui diplomati di master, tranne per 5 atenei nei quali sarà realizzata la sola rilevazione sui dottori di ricerca e 3 nei quali verrà svolta la sola rilevazione sui diplomati di master.

La consistenza dei collettivi a), b), c), d) ed e) potrà modificarsi (in più o in meno) conseguentemente ai risultati ottenuti dall'indagine via web, realizzata direttamente dal Committente, che precederà la rilevazione telefonica condotta dalla Società di servizi e, comunque, entro i limiti di legge.

4. La Società di servizi per l'indagine 2016 avrà pertanto l'incarico di contattare, allo scopo di intervistarli, i circa 340.500 (trecentoquarantamila) laureati appartenenti ai cinque collettivi di cui alle lett. a-e) del precedente co. 3.

5. La rilevazione verrà effettuata in tre distinte fasi. La prima, riguardante i laureati di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico, dottori di ricerca e diplomati di master che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno 2015 e i laureati magistrali e magistrali a ciclo unico che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno 2013 e fra gennaio e giugno 2011, verrà realizzata fra aprile e luglio 2016. La seconda, rivolta ai laureati magistrali e magistrali a ciclo unico che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2011, verrà portata a compimento fra settembre e novembre 2016. La terza, indirizzata ai laureati di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico, dottori di ricerca e diplomati di master che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2015 e ai laureati magistrali e magistrali a ciclo unico che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre 2013 dovrà realizzarsi fra settembre e dicembre 2016. Il calendario della rilevazione è definito più in dettaglio nel successivo art. 8.

6. Ai sensi dell'art. 11, co. 12, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 302, co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, il Committente si riserva la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, alla Società di servizi, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata efficacia del contratto la Società di servizi avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già eseguito.

Articolo 4

Condizioni del servizio

1. La prestazione contrattuale dovrà necessariamente essere conforme, salvo eventuali espresse integrazioni redatte in forma scritta, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente capitolato speciale e nell'offerta tecnica.

2. Referente per il Committente è _____ e, per il servizio di rilevanza statistica, _____ riconoscendosi l'un l'altro il potere di chiedere e fornire informazioni tecnico-organizzative, anche con accessi reciproci; la Società di Servizi riconosce al Committente anche il potere di sopralluoghi e accertamenti garantendo la opportuna assistenza e senza alcun potere da parte del Committente di dare ordini al personale della Società di servizi. La Società di Servizi si impegna ad indicare le generalità del dipendente individuato come referente, al quale soltanto farà riferimento il Committente per eventuali disservizi.

3. La Società di servizi dichiara, assumendo pieno obbligo al riguardo, di procedere alle prestazioni di cui al presente capitolato speciale mediante lavoratori dipendenti assunti regolarmente con la normativa contrattuale del CCNL applicato, che deve essere compatibile con il ramo di attività svolta, impegnandosi al completo adempimento degli obblighi retributivi e contributivi e assumendosi per intero ogni responsabilità al riguardo, anche di contenuto patrimoniale.

4. Al fine di offrire agli intervistatori condizioni di lavoro ottimali per garantire un elevato livello qualitativo delle interviste, la Società di servizi dovrà individuare forme di rapporto di lavoro che garantiscano l'impegno e la motivazione degli stessi a un lavoro orientato alla qualità delle interviste.

5. In ogni caso la Società di servizi:

- a) si atterrà a tutte le norme di legge in tema di prevenzione infortuni e igiene del lavoro, attuando le misure di sicurezza previste e fornendo ai lavoratori tutti i mezzi di prevenzione previsti, ed istruendoli sui rischi dei lavori dando atto di aver ricevuto analoghe informazioni e formazione dal Committente;
- b) obbligherà i lavoratori da essa utilizzati, ai sensi della successiva lett. f), ad osservare le norme di cui sopra;
- c) userà e manterrà le proprie attrezzature conformi alle norme suddette;
- d) garantirà il rispetto delle norme d'igiene;
- e) dovrà fornire i nomi al Committente dei suoi dipendenti e di chiunque presti attività nell'ambito del presente appalto, osservando tutti gli obblighi per retribuzione e contributi risultanti dalle norme contrattuali e di legge;
- f) si impegnerà a stipulare regolari contratti di lavoro con il personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, nel rispetto della normativa in materia e della contrattazione collettiva;
- g) attuerà sotto la propria esclusiva responsabilità tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie al rispetto delle norme e disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale.

6. In ogni caso la Società di servizi si obbliga ad osservare tutte le eventuali norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla aggiudicazione del servizio, resteranno ad esclusivo carico della Società di servizi (intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 13), che non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di maggiorazione di compensi a tale titolo nei confronti del Committente.

7. La Società di servizi si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme del contratto collettivo e delle prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene, sanitarie e previdenziali vigenti.

8. La Società di servizi rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente o da terzi autorizzati.

9. La Società di servizi risponderà per intero di tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa nei confronti dei lavoratori utilizzati con qualsiasi tipologia contrattuale. Il Committente si avvale dell'art. 9, co. 1, D.L. 28 giugno 2013, conv. in l. n. 99/2013, secondo periodo. In ogni caso, la Società di servizi sarà tenuta a rifondere al Committente eventuali oneri di qualsiasi natura che dovessero esserle addebitati in conseguenza della mancata corresponsione dei trattamenti retributivi e delle contribuzioni dovute in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

10. La Società di servizi si obbliga a tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

11. La Società di servizi si obbliga a dare immediata comunicazione scritta al Committente di ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione dell'attività oggetto del servizio.

12. Il Committente si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte della Società di servizi possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La Società di servizi è, pertanto, impegnata a fornire alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Società di servizi, entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Articolo 5

Questionari d'indagine

1. La Società di servizi sarà incaricata di realizzare la rilevazione sulla base di questionari predisposti dal Committente, in lingua italiana e inglese.

2. Il Committente provvederà a trasmettere alla Società di servizi i diversi collettivi di laureati selezionati di cui al precedente art. 3, co. 3 sotto forma di database SPSS, Access o Excel.

I database, distinti per tipo ed anno di conseguimento del titolo, conterranno per ciascun soggetto:

- codice identificativo assegnato dal Committente;
- ateneo di appartenenza;
- cognome e nome;
- indirizzo di residenza e/o domicilio;
- recapito telefonico del luogo di residenza e/o domicilio;
- cellulare (ove disponibile);
- indirizzo e-mail (ove disponibile);
- tipo di titolo;
- inserimento o meno nella banca dati ALMALAUREA;
- ogni altra eventuale informazione che il Committente ritenesse necessaria per lo svolgimento della rilevazione.

La trasmissione dei database avverrà entro il giorno di avvio di ciascuna fase di rilevazione, il cui calendario è dettagliato all'art. 8.

3. Al presente capitolato speciale si allega (allegato D) copia dei questionari (in italiano). Tali questionari devono essere considerati provvisori; le versioni definitive (in lingua italiana e inglese), che rimarranno comunque analoghe nella struttura fondamentale a quella dei modelli riportati in allegato o quanto meno tale da non essere motivo di ulteriori aggravii, verranno consegnati alla Società di servizi in seguito all'aggiudicazione del servizio.

4. I questionari utilizzati sono costituiti, nella quasi totalità delle ipotesi, da quesiti a risposte chiuse precodificate. In taluni casi è tuttavia prevista la modalità "altro" che il soggetto intervistato potrà specificare, fornendo una risposta non compresa nelle alternative indicate. In tali casi sarà dunque cura della Società di servizi registrare tali risposte, rendendole disponibili al Committente, e procedere, con la supervisione di personale incaricato dal Committente stesso, ad una loro codifica a posteriori, riconducendo, ove possibile, le risposte ottenute alle modalità già previste. A tale scopo, il Committente potrà fornire eventualmente alla Società di

servizi uno schema di codifica individuato sulla base delle precedenti esperienze. Resta tuttavia inteso che la Società di servizi potrà procedere alla creazione di una nuova modalità di risposta soltanto in accordo con il Committente ed esclusivamente nel caso tale modalità sia stata indicata da più dell'1% (uno per cento) dei rispondenti al quesito specifico.

5. La Società di servizi, con la supervisione di personale incaricato dal Committente, dovrà curare l'adattamento dei questionari alla metodologia CATI. La Società di servizi dovrà inoltre consegnare al Committente almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'avvio della rilevazione, stampa dei questionari CATI predisposti per la rilevazione, al fine di valutarne il corretto adattamento. Il giorno successivo alla consegna della stampa dei questionari (e comunque almeno 4 - quattro - giorni lavorativi prima dell'avvio della rilevazione), la Società di servizi dovrà consentire al Committente un accesso da remoto al proprio sistema CATI, al fine di testare tutti i percorsi previsti dai questionari. Il contratto si intenderà risolto di diritto qualora la Società di servizi non ottemperi a tale prescrizione e la programmazione CATI non risulti perfettamente rispondente a quanto previsto dalla versione definitiva dei questionari di indagine.

Articolo 6

Modalità di esecuzione delle interviste

1. Le interviste dovranno essere svolte nelle postazioni CATI aventi tutte le caratteristiche di cui al punto III.2.3., lett. b) del bando di gara.
2. Le interviste dovranno seguire l'ordine comunicato alla Società di servizi dal Committente; in particolare le interviste rivolte ai diversi collettivi dovranno essere iniziate e portate avanti contemporaneamente, dedicando un adeguato numero di postazioni (e di intervistatori) a ciascuna delle indagini.
3. Il primo contatto con i laureati (inteso come prima volta in cui si riesce a parlare con ciascuno di loro) potrà avvenire nei giorni della settimana compresi tra il lunedì ed il venerdì, esclusi i giorni festivi, in orari compresi tra le ore 11.30 e le ore 20.30, salvi diversi accordi tra la Società di servizi ed il Committente. Nel caso di chiamate effettuate verso l'estero, la fascia oraria nella quale realizzare il contatto dovrà tenere conto del fuso orario differente rispetto a quello italiano. Il

sistema di gestione delle interviste deve essere impostato in modo tale da effettuare, verso ciascun laureato, una sola chiamata al giorno, salvo diversi accordi tra la Società di servizi ed il Committente, almeno fino all'ottenimento di un primo contatto. Resta comunque inteso che, anche una volta fissato un appuntamento, sia possibile effettuare, verso il medesimo numero di telefono, al massimo 4 (quattro) chiamate al giorno.

Nel caso in cui l'intervista venga realizzata in seguito ad un appuntamento fissato in un precedente contatto con il laureato o con i suoi familiari o conoscenti, questa potrà svolgersi anche in giorni ed orari non compresi tra quelli sopra indicati.

4. La Società di servizi si impegna affinché avvenga il contatto con ciascuno dei soggetti selezionati anche nei casi in cui questo risulti momentaneamente non disponibile:

a) chiedendo al laureato da intervistare o a familiari o conoscenti dello stesso di indicare il momento più opportuno o un eventuale recapito (da registrarsi e consegnarsi poi con i database finali) diverso da quello in possesso del Committente, per poter procedere allo svolgimento dell'intervista con il soggetto selezionato;

b) effettuando ogni tentativo necessario al buon esito dell'intervista, compresi quelli verso recapiti esteri e/o telefoni cellulari.

5. L'ordine nella realizzazione delle telefonate deve tener conto degli appuntamenti fissati e del loro esaurimento secondo il calendario stabilito.

6. Un soggetto verrà considerato "caduto" e la Società di servizi sarà esonerata dal procedere ulteriormente all'intervista, solo al verificarsi delle seguenti ipotesi:

a) nel caso in cui il contatto telefonico non risulti possibile a causa del cambiamento di recapito della persona cercata, e non sia possibile risalire al nuovo recapito con adeguate ricerche;

b) irreperibilità del laureato selezionato nel caso in cui siano stati effettuati almeno 8 (otto) tentativi in giorni della settimana ed orari diversi;

c) per altre circostanze indipendenti dalla volontà o da comportamenti della Società aggiudicataria.

7. La Società di servizi dovrà fornire ogni 10 (dieci) giorni tassativamente, l'elenco dei laureati che non sono stati raggiunti a causa di forza maggiore con

evidenziati data e ora dei tentativi di contatto effettuati e motivo del mancato contatto.

8. I contenuti dell'intervista hanno carattere strettamente personale; la Società di servizi si impegna pertanto a non ottenere, salvo specifici accordi con il Committente, le informazioni cercate chiedendole a parenti o conoscenti del laureato nei casi in cui questo risulti non reperibile.

9. Nella somministrazione delle interviste, gli intervistatori dovranno fare esclusivo riferimento al testo del questionario: la formulazione delle domande e, dove previsto, delle modalità di risposta, dovrà essere esattamente quella riportata sul questionario. Eventuali spiegazioni o chiarimenti potranno essere forniti agli intervistati solo su loro richiesta diretta; tali spiegazioni e chiarimenti dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel manuale d'indagine ed a quelle impartite nel corso del *briefing* di cui al successivo art. 7.

10. La Società di servizi dovrà comunicare immediatamente al Committente gli eventuali problemi che dovessero emergere nel corso della rilevazione, così da poter apportare tempestivamente i correttivi necessari.

11. In ogni caso, proprio al fine di chiarire gli eventuali dubbi e quesiti emersi durante le interviste, la Società di servizi si impegna, qualora il Committente motivatamente lo ritenesse necessario, ad organizzare con la presenza del Committente, che potrà partecipare con suoi incaricati fino al numero di 5 (cinque), una serie di incontri con tutti i rilevatori impegnati nell'indagine.

Per la Società di servizi parteciperà anche il suo referente, rimanendo il Committente disponibile ad ogni chiarimento che gli venga rivolto dal referente stesso o, a seguito di sua autorizzazione, direttamente dagli intervistatori.

12. Nel corso della rilevazione la Società di servizi si impegnerà a trasmettere quotidianamente al Committente, oltre al prospetto sullo stato di avanzamento dell'indagine, la cui struttura deve essere precedentemente concordata, i database (in SPSS o in Access), uno per ciascuno dei collettivi interessati dalle diverse fasi dalla rilevazione, contenenti i risultati (incluse le risposte aperte) del giorno precedente.

13. Per la stessa finalità, la Società di servizi si impegnerà inoltre a trasmettere entro 2 (due) giorni dalla richiesta del Committente, i database contenenti i risultati (incluse le risposte aperte) ottenuti fino a quel momento.

Articolo 7

Modalità e tempi del *briefing*

1. In concomitanza con l'avvio delle varie fasi di rilevazione, il cui calendario è dettagliato all'art. 8, in un locale adeguatamente attrezzato (munito di impianto voce, lavagna luminosa, computer e videoproiettore) ed idoneo a contenere almeno 50 (cinquanta) persone, si svolgeranno per i rilevatori che prenderanno parte all'indagine (suddivisi in diversi gruppi) i briefing di informazione e chiarimenti forniti da incaricati del Committente.

2. Alla Società di servizi sarà consegnata copia dei questionari ed un manuale d'indagine, contenente alcune note indispensabili alla realizzazione delle interviste; sarà cura della Società di servizi metterlo a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori ed assicurarne il rispetto.

3. I locali messi a disposizione per l'attività formativa devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo II del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; le attrezzature eventualmente fornite devono rispettare il dettato normativo del titolo III del medesimo decreto legislativo.

Articolo 8

Tempi e risultati dell'indagine

1. Le tre fasi della rilevazione dovranno essere realizzate come segue:

a) prima fase:

- laureati appartenenti ai cinque collettivi di cui alle lett. a-e) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno reso disponibile un indirizzo di posta elettronica e che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno: inizio il giorno 12 aprile 2016 e termine entro e non oltre il giorno 8 luglio 2016;

- la quota più consistente dei laureati appartenenti ai tre collettivi di cui alle lett. c-e) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra

gennaio e giugno: inizio il giorno 26 aprile 2016 e termine entro e non oltre il giorno 8 luglio 2016;

- la quota più consistente dei laureati appartenenti ai due collettivi di cui alle lett. a-b) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra gennaio e giugno: inizio il giorno 2 maggio 2016 e termine entro e non oltre il giorno 8 luglio 2016;

b) **seconda fase:** tutti i laureati appartenenti al collettivo di cui alla lett. a) del precedente art. 3, co. 3 che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 1 settembre 2016 e termine entro e non oltre il giorno 18 novembre 2016;

c) **terza fase:**

- laureati appartenenti ai tre collettivi di cui alle lett. b-d) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno reso disponibile un indirizzo di posta elettronica e che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 19 settembre 2016 e termine entro e non oltre il giorno 16 dicembre 2016;

- la quota più consistente dei laureati appartenenti ai tre collettivi di cui alle lett. b-d) del precedente art. 3, co. 3 che non hanno partecipato all'indagine via web realizzata direttamente dal Committente e che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 3 ottobre 2016 e termine entro e non oltre il 16 dicembre 2016;

- tutti i laureati appartenenti al collettivo di cui alla lett. e) del precedente art. 3, co. 3 che hanno conseguito il titolo fra luglio e dicembre: inizio il giorno 3 ottobre 2016 e termine entro e non oltre il giorno 18 novembre 2016.

2. Al termine di ciascuna fase di rilevazione la Società di servizi consegnerà al Committente:

a) un database per ciascuno dei collettivi indagati che, distintamente, conterrà la registrazione di tutti i dati rilevati, secondo tracciati specificati, su supporto informatico in formato SPSS o in Access; in tale database dovranno comparire anche:

- il codice identificativo assegnato dal Committente all'intervistato;

- l'indirizzo e-mail o i recapiti telefonici dell'intervistato eventualmente variati;
- il recapito telefonico presso il quale è stata svolta l'intervista;
- la data, l'ora e la durata in minuti dell'intervista.

Il Committente, esaminati e valutati i risultati delle interviste, segnalerà al referente della Società di servizi e alla Società di servizi stessa eventuali difetti nei risultati ottenuti, al fine di possibili correzioni o segnalazioni di inadempienze nel servizio reso.

b) un rapporto di sintesi con la descrizione di tutte le fasi delle attività svolte, tra cui in particolare:

- indicazione delle possibili fonti di distorsione;
- indicazione degli eventuali interventi su questionari incompleti o incoerenti;
- tasso di caduta;
- motivi dei rifiuti;
- difficoltà di vario genere incontrate nel corso della rilevazione;
- riepilogo giornaliero del numero di postazioni utilizzate e di interviste realizzate in ciascun turno.

c) un database per ciascuno dei collettivi indagati che, distintamente, conterrà i nominativi dei laureati non intervistati completi dei motivi della mancata intervista (classificati secondo le codifiche che verranno predisposte dal Committente) e di data ed orario dei tentativi di contatto effettuati. I suddetti nominativi dovranno essere distinti fra:

- le persone non rintracciate;
- coloro che hanno rifiutato di farsi intervistare;
- coloro per cui l'intervista si è interrotta;
- tutti coloro che per qualsiasi altro motivo non sono stati intervistati.

La consegna della documentazione di cui ai precedenti punti a, b e c dovrà avvenire perentoriamente entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla chiusura di ciascuna fase di rilevazione, il cui calendario è dettagliato al precedente co. 1.

Articolo 9

Obblighi specifici della Società di servizi

1. La Società di servizi si impegna a portare “a buon fine”, salvo comprovati e documentati motivi di forza maggiore, un numero di interviste tali da raggiungere tassi di risposta (ottenuti come rapporto tra le interviste realizzate e i nominativi trasmessi dal Committente, distintamente per ciascun collettivo di riferimento) pari ad almeno:

- il 68% (sessantotto per cento) per i laureati magistrali e magistrali a ciclo unico del 2011 a 5 (cinque) anni dalla laurea, con un minimo del 63% (sessantatre per cento) per ciascuno dei 71 (settantuno) Atenei;
- il 73% (settantatre per cento) per i laureati magistrali e magistrali a ciclo unico del 2013 a 3 (tre) anni dalla laurea, con un minimo del 68% (sessantotto per cento) per ciascuno dei 71 (settantuno) Atenei;
- l'80% (ottanta per cento) per i laureati di primo livello, magistrali e magistrali a ciclo unico del 2015 ad 1 (un) anno dalla laurea, con un minimo del 75% (settantacinque per cento) per ciascuno dei 71 (settantuno) Atenei;
- il 60% (sessanta per cento) per i dottori di ricerca e i diplomati di master del 2015 ad 1 (un) anno dal titolo.

2. A tal fine, la Società di servizi deve indicare attraverso quali modalità intenda limitare il numero di cadute nelle interviste ed inoltre fornire una previsione del tasso di risposta (distintamente per ciascuno dei collettivi da intervistare), stimandolo sulla base di precedenti esperienze analoghe.

Non verranno comunque considerati “portati a buon fine” i questionari che non contengano risposte valide al quesito relativo alla condizione occupazionale del laureato e a quello relativo alla ricerca di un lavoro, data la loro essenzialità ai fini della classificazione di ciascun laureato nelle seguenti categorie:

- a) occupato;
- b) non occupato ma alla ricerca di un lavoro;
- c) non occupato e non alla ricerca di un lavoro.

Non verranno altresì considerati “portati a buon fine” i questionari relativi ai laureati di primo livello che non contengano risposte valide ai quesiti relativi alla:

- a) prosecuzione degli studi, dopo il conseguimento della laurea triennale, con l'indicazione dell'iscrizione ad un corso di laurea universitario (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico, ecc.) o ad un corso presso l'Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio di musica, ecc.;
- b) prosecuzione, al momento dell'intervista, di tale nuova esperienza di studio, abbandono della stessa, conseguimento di un nuovo titolo.

3. La Società di servizi si impegna a ricercare i recapiti telefonici che risultassero errati nelle forme e secondo i modi che riterrà più appropriati dimostrando l'efficacia dei medesimi in rapporto ai risultati raggiunti.

Articolo 10

Controlli dell'indagine

1. La Società di servizi indicherà nell'offerta quali controlli verranno compiuti per assicurare i migliori risultati e la qualità del lavoro obbligandosi alla loro esecuzione e rispetto.

2. La Società di servizi si impegna a predisporre il programma CATI utilizzato, affinché sia in grado di segnalare immediatamente all'intervistatore durante le interviste l'eventuale verificarsi di una contraddizione tra ogni risposta data dall'intervistato e le sue precedenti risposte (tali contraddizioni andranno poi debitamente segnalate al Committente): una volta verificata l'incongruenza, l'intervistatore dovrà segnalarla all'intervistato ed il programma CATI dovrà poi permettere la rettifica della risposta errata. Il programma utilizzato dovrà inoltre effettuare automaticamente la cancellazione di eventuali risposte a domande alle quali l'intervistato non dovesse più essere tenuto a rispondere, a causa del nuovo percorso seguito.

3. Il Committente si riserva ogni più ampia facoltà di controllo sull'ottenimento del miglior risultato del servizio affidato alla Società di servizi, anche nel corso della rilevazione.

4. Il Committente è autorizzato ad accedere con suoi incaricati, fino ad un numero di 5 (cinque) contemporaneamente, negli uffici operativi della Società di servizi per controllare i risultati delle interviste. Resta inteso che la Società di servizi si farà carico delle spese di trasferta e di ospitalità del personale del Committente nel numero precedentemente previsto. Data la complessità della rilevazione e la

necessità di disporre di una conoscenza delle dinamiche del mercato del lavoro italiano, la Società di servizi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto si impegna ad utilizzare esclusivamente postazioni CATI allestite all'interno di locali ubicati in una medesima sede nel territorio dello Stato italiano, disponibili ed operative al momento dell'avvio della rilevazione.

5. Nel caso in cui, anche in conseguenza dei controlli effettuati dal Committente, dovessero verificarsi difficoltà tali da inficiare la validità dei dati raccolti (questionari somministrati in modo frettoloso e incompleto, formulazione dei quesiti da parte dei rilevatori non rispondente a quella prevista dal questionario di indagine, ecc.), il Committente potrà decidere di sospendere la rilevazione fino a che tali difficoltà non siano state superate.

6. Qualora a partire dal 10° (decimo) giorno della rilevazione il Committente accertasse che le interviste non sono conformi per qualità e quantità alle prescrizioni del presente capitolato speciale, il contratto sarà risolto ai sensi di quanto prescritto all'art. 18, co. 2, lett. g) del presente capitolato speciale. Resta ferma la facoltà del Committente di proporre ogni altra azione a propria tutela ed a titolo risarcitorio per i danni subiti.

Articolo 11

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Società di servizi si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni del contratto collettivo, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di retribuzioni, trattamento economico, igiene e sicurezza, disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Inoltre, la Società di servizi si impegna a rispettare, nell'esecuzione del servizio di rilevazione statistica, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando che le attività di rilevazione statistica si svolgono senza interferenza con le attività del Committente.

2. La Società di servizi si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di

lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. La Società di servizi si obbliga altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Con riferimento ai dipendenti, gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società di servizi anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. E' esclusivamente obbligata la Società di servizi a qualificare legittimamente il suo rapporto con gli operatori o intervistatori, applicando ad ognuno di essi il relativo trattamento normativo, retributivo e previdenziale, sollevando il Committente da ogni eventuale obbligo relativo e solidale.

Qualsiasi inadempimento, disapplicazione o violazione alle norme del presente articolo legittima la risoluzione unilaterale del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni danno.

Articolo 12

Oneri per la sicurezza

1. In considerazione della tipologia di appalto e a seguito di specifica valutazione si segnala che non vi sono rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) nei documenti di gara e contrattuali, né si ravvisano oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze (che sono quindi pari a zero).

2. La Società di servizi si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 13

Obbligazioni del Committente. Corrispettivo

1. I corrispettivi contrattuali in ragione dell'offerta formulata in sede di gara saranno determinati dalla Società di servizi in base ai propri calcoli, alle proprie stime e alle proprie indagini; sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente

da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico la Società di servizi di ogni rischio e/o alea.

2. La Società di servizi potrà fatturare l'equivalente di un terzo del costo delle interviste previste all'avvio di ciascuna fase dell'indagine; un ulteriore terzo alla conclusione di ciascuna fase dell'indagine e il restante 60 (sessanta) giorni dopo la conclusione di ciascuna fase dell'indagine e comunque a seguito del compimento da parte del Committente di ogni attività di controllo, utile a verificare la conformità dei risultati raggiunti dalla Società di servizi alle condizioni contrattuali come precedentemente indicate.

3. L'inadempimento da parte della Società di servizi degli obblighi convenuti autorizza il Committente a trattenere i compensi non ancora corrisposti. Rimangono, comunque, salvi il risarcimento dei danni patiti dal Committente e la risoluzione del contratto.

Articolo 14

Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 13 sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dalla Società di servizi in via posticipata, ovvero al termine del relativo periodo di competenza, conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente capitolato speciale. In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse dall'impresa capogruppo e saranno, comunque, pagate esclusivamente ad essa.

2. Il Committente provvederà alla liquidazione delle fatture emesse ai sensi del co. 1 del presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.

3. Onde poter provvedere al pagamento il Committente dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL.

4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la Società di servizi deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane

S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, a commesse quali il presente appalto. Tutte le transazioni relative all'oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. 6481475A5D. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Committente, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine, dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e successivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 15

Penali

1. In caso di ritardo su ciascuna delle scadenze previste nel presente capitolato speciale alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 1.500 (millecinquecento) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fino al settimo giorno naturale consecutivo successivo alla data di scadenza; a partire dall'ottavo giorno naturale consecutivo successivo alla scadenza, la penale applicata ammonterà a Euro 2.500 (duemilacinquecento) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo.
2. Per l'utilizzo di personale che non abbia ricevuto l'addestramento previsto in sede di *briefing*, la Società di servizi si impegna a versare una penale nella misura fissa di Euro 5.000 (cinquemila).
3. Per ciascuna intervista durante la quale, in seguito ai controlli effettuati dal Committente, il rilevatore non fornisca all'intervistato l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo la formulazione prevista oppure non richieda il consenso al trattamento dei dati, la Società di servizi si impegna a versare una penale di Euro 500 (cinquecento).
4. Per ciascuno dei 4 (quattro) collettivi di laureati richiamati al precedente art. 3, co. 3, lett. a-d), se il tasso di risposta effettivo risulterà inferiore a quello previsto

dalla Società di servizi in sede di offerta, alla Società di servizi sarà applicata una penale nella misura fissa di Euro 20.000 (ventimila).

5. Per ciascun Ateneo in cui non verrà raggiunta la quota minima richiesta (come determinata all'art. 9, co. 1, del presente capitolato speciale), con la sola eccezione del collettivo richiamato al precedente art. 3 co. 3 lett. e) per il quale non è prevista alcuna quota minima per Ateneo, verrà applicata alla Società di servizi una penale nella misura fissa di Euro 2.000 (duemila).

6. Per i questionari la cui compilazione risultasse di scarsa qualità alla Società verrà applicata una penale di Euro 50 (cinquanta) per ogni errore rilevato in ciascun record, in particolare:

- nei casi di record con uno o più campi contenenti codici di risposta non corrispondenti a quelli previsti nella versione cartacea del questionario, consegnata dal Committente alla Società di servizi;
- nei casi di record con risposte a quesiti cui l'intervistato non avrebbe dovuto rispondere in ragione di una precedente domanda filtro;
- nei casi di record con risposte contraddittorie a domande per le quali doveva essere previsto un controllo di coerenza;
- nei casi di record con risposte incoerenti che, anche sulla base di annotazioni trascritte dai rilevatori durante l'intervista, obblighino a rivedere una o più risposte rese dall'intervistato;
- nei casi della creazione di nuove modalità che risultano indicate da meno dell'1% (uno per cento) dei rispondenti al quesito specifico.

7. Per ogni questionario recante informazioni non rispondenti a quelle ottenute dall'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, nonché per ogni questionario sottoposto a persona differente da quella indicata dal Committente, la Società di servizi sarà tenuta a versare una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

8. Per ogni intervista che debba essere eliminata a causa di risposte incoerenti, anche sulla base di annotazioni trascritte dai rilevatori durante l'intervista, che rendano l'intervista stessa non più adeguata dal punto di vista qualitativo, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

9. Nei casi in cui, in seguito all'eventuale controllo che il Committente si riserva di effettuare, non venga rispettato il numero massimo di contatti giornalieri previsti al precedente art. 6 co. 3, oppure venga contattato un nominativo precedentemente bloccato in seguito ad una segnalazione del Committente stesso, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 250 (duecentocinquanta).

10. Per ciascuna risposta aperta data in corrispondenza della modalità "altro" o annotata nel campo "note" dai rilevatori durante l'intervista non ricodificata nell'opportuna modalità di risposta prevista cui poteva essere chiaramente ricondotta, anche sulla base degli schemi forniti dal Committente, la Società di servizi pagherà al Committente una penale di Euro 10 (dieci).

11. Per ciascuna risposta aperta data in corrispondenza della modalità "altro" ricodificata in una modalità di risposta errata, alla Società di servizi verrà applicata una penale di Euro 10 (dieci).

12. L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta in relazione alla quale la Società di servizi ha la facoltà di comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla contestazione: qualora dette deduzioni non siano a giudizio del Committente accoglibili oppure non vi sia stata risposta da parte della Società di servizi o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Società di servizi le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

13. Il Committente, senza bisogno di diffida o formalità di sorta, potrà applicare le penali di cui al presente articolo. L'ammontare delle medesime dovrà essere corrisposto al Committente, anticipatamente alla liquidazione della fattura riferita alla parte conclusiva di ciascuna della fase di indagine di pertinenza (terza tranche prevista dall'art. 13 del presente capitolato speciale). In carenza della corresponsione delle penali, non si procederà al pagamento della sopraindicata fattura e il Committente potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo.

14. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso la Società di servizi dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

15. La Società di servizi prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16

Cauzione e capitale sociale

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato speciale, la Società di servizi sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Committente, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile al Committente garantito;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile.

3. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Società di servizi, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: il Committente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 113, co. 3 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Società di servizi dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
5. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte del Committente, della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta.
6. In ogni caso il garante sarà liberato solo previo consenso espresso in forma scritta dal Committente.
7. La Società di servizi si impegna ad informare il Committente circa ogni eventuale variazione della costituzione societaria e del proprio capitale sociale. Il Committente si riserva, effettuate le opportune valutazioni, di confermare o meno la prosecuzione del rapporto contrattuale.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 17

Protezione del *know-how* e delle informazioni sul progetto

1. La Società di servizi ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservato il *know-how*, il materiale preparatorio, il materiale di supporto al progetto e in generale ogni informazione concernente la rilevazione effettuata.
2. La Società di servizi è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società di servizi sarà tenuta al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Committente.
4. La Società di servizi si impegna ad imporre gli obblighi di riservatezza a tutte le persone che direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

Articolo 18

Risoluzione

1. Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto nei casi in cui la Società di servizi sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti in base al presente capitolato speciale per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 10 (dieci) giorni continuativi, a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale il Committente evidenzia l'inadempimento.

2. Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- a) violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato speciale qualora esplicitamente previsto;
- b) qualora venga accertata, successivamente alla stipulazione del contratto, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società di servizi nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
- c) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- d) grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, testimoniata da ripetuti richiami scritti e dall'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15;
- e) qualora, durante l'esecuzione del contratto, taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società di servizi siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- g) nei casi di cui agli artt. 5, co. 5, 10, co. 6 e 11, co. 5 del presente capitolato speciale;

- h) per violazione dell'art. 20 del presente capitolato speciale;
- i) per violazione dell'art. 21 del presente capitolato speciale;
- j) qualora sia stato depositato contro la Società di servizi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società di servizi.

3. La risoluzione del contratto è disposta con Decreto del legale Rappresentante pro-tempore del Consorzio Interuniversitario ALMALAUREA che il Committente comunica alla Società di servizi con raccomandata A.R. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, ferma, se del caso, l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15, alla Società di servizi verrà riconosciuta una somma pari al numero delle interviste effettuate al momento della risoluzione del contratto, detratto (se corrisposto) quanto già liquidato alla Società di servizi ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato speciale.

Articolo 19

Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso, da comunicarsi alla Società di servizi con lettera raccomandata A.R., di almeno 10 (dieci) giorni ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

2. In questo caso la Società di servizi ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società di servizi dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Articolo 20

Cessione di contratto e di credito. Subappalto

1. A pena di nullità, è vietato alla Società di servizi cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall'art. 51 del D. Lgs. n. 163/2006 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.

3. Secondo il disposto di cui all'art. 118, co. 2 del D. Lgs. n. 163/2006, il servizio di cui al presente capitolato speciale potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.

4. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

5. La Società di servizi è tenuta ad osservare integralmente quanto previsto dall'art. 118, co. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato speciale, da parte dei subappaltatori.

6. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Committente con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara. I requisiti di carattere economico-finanziario saranno da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all'importo

complessivo dell'appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati.

Articolo 21

Trattamento dei dati personali degli intervistati

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le cui definizioni sono qui integralmente richiamate, la Società di servizi dovrà assicurare il rispetto pieno delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, ai sensi dell'art. 29 del sopracitato D. Lgs. n. 196/2003, la medesima Società è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali raccolti, elaborati e trattati per la realizzazione dell'indagine sulla condizione occupazionale, oggetto del presente capitolato speciale.

2. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società di servizi dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dedotte nel presente capitolato speciale. Pertanto la Società di servizi prende atto ed accetta che i dati personali forniti dovranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione dell'indagine sulla condizione occupazionale.

3. La Società di servizi dovrà fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali all'interessato, nel testo concordato con il Committente e, come previsto dalla normativa vigente, richiedere e verbalizzare il consenso dell'interessato. Dovrà inoltre consentire all'interessato l'accesso ai dati personali da essa conservati, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, secondo le modalità e nei tempi che saranno precisati dal Committente.

4. La Società di servizi non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente.

5. La Società di servizi dovrà individuare, per iscritto, gli incaricati del trattamento, impartire loro le opportune istruzioni e dare al Committente comunicazione delle designazioni effettuate; dovrà inoltre fare sottoscrivere a ciascuno degli incaricati una dichiarazione con cui l'incaricato si impegna a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali all'intervistato, richiedergli il consenso al trattamento dei dati, verbalizzare il consenso prestato e a rispettare ogni altra istruzione che gli venisse impartita anche successivamente dal

Committente. A tale fine la Società di servizi si impegna a consegnare al Committente al termine dell'indagine le dichiarazioni, firmate dagli operatori incaricati della rilevazione, indicanti l'avvenuta lettura all'interessato della informativa sul trattamento dei dati personali e la verbalizzazione dell'avvenuta prestazione del consenso al trattamento dei dati personali all'inizio di ciascuna intervista.

6. Il personale dipendente o i collaboratori della Società di servizi che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del presente capitolato speciale dovranno assicurare la massima serietà e affidabilità.

7. La Società di servizi dovrà adottare ogni misura di sicurezza per evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, la Società di servizi dovrà adottare le misure minime di sicurezza dettate dall'Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003, nonché ogni altra misura di sicurezza di livello più elevato che ritenga utile ad evitare il verificarsi dei rischi sopra menzionati.

8. La Società di servizi dovrà fornire al Committente una dichiarazione scritta di avere adottato le misure di sicurezza di cui al punto precedente. La Società di servizi è tenuta a custodire i dati personali raccolti per i 6 (sei) mesi successivi alla conclusione dell'indagine impegnandosi ad adottare nelle operazioni di conservazione e custodia tutte le misure di sicurezza sopra menzionate. Al termine di tale periodo tutti i dati personali dovranno essere comunicati al Committente e tutte le eventuali copie, in qualunque formato, in possesso della Società di servizi dovranno essere distrutte. Comunicazione dell'avvenuta distruzione dovrà essere inviata al Committente.

9. La violazione di una o più disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'automatica risoluzione del contratto, fermo restando che la Società di servizi sarà tenuta al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Committente.

Articolo 22

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della Società di servizi tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. Tutti i documenti fanno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato nei termini previsti dal disciplinare di gara e che potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.10, parte II della tariffa del D.P.R. 20 aprile 1986, n. 131 a spese della parte interessata.

Articolo 23

Insussistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia

1. Il Committente, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, provvederà, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), a richiedere le informazioni di cui all'art. 90, onde verificare che la Società di servizi sia in regola con la normativa antimafia ed, in particolare, che a carico della stessa non sussista alcuna delle situazioni ostative previste.

Articolo 24

Foro Competente

1. Per tutte le questioni e le controversie relative ai rapporti tra la Società di servizi ed il Committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Articolo 25

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, anche in ragione della piena conoscenza delle regole di gara, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai propri diritti che lo stesso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà agli stessi continuando con essi a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
4. La Società di servizi è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori e delle inosservanze al presente capitolato speciale. La Società di servizi è inoltre direttamente responsabile contrattualmente ed extracontrattualmente dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti.
5. La partecipazione alla gara e la presentazione dell'offerta vincola la Società di servizi per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi. La partecipazione alla gara costituirà pertanto incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato speciale e impegnerà immediatamente la Società di servizi. Il Committente potrà ritenersi impegnato solo ad esecutività del decreto di aggiudicazione.

Società di servizi

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea

Bologna, 23 novembre 2015

Sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C.

Il sottoscritto quale legale rappresentante della , dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente capitolato speciale e negli altri atti di gara; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto nelle relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Condizioni del servizio), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche della Società di servizi), Articolo 10 (Controlli dell'indagine), Articolo 14 (Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Penali), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso) ed Articolo 24 (Foro competente).

Bologna, 23 novembre 2015

Società di servizi